

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI

Art. 6) Attività consentite

Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "Dosolo" sono consentiti:

- a. gli interventi volti alla gestione idraulica della cassa d'espansione;
- b. l'utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, nonché secondo le modalità previste dal presente Regolamento, e fatte salve le altre normative vigenti in materia;
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell' A.R.E., da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- d. l'attività edilizia intesa come solo recupero dell'esistente, che dovrà avvenire per finalità proprie dell' A.R.E.;
- e. la realizzazione di eventuali specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- f. interventi mirati al miglioramento naturalistico ed interventi dettati da esigenze colturali dei terreni che, in quest'ultimo caso, non pregiudichino l'assetto morfologico esistente;
- g. azioni di controllo delle specie faunistiche (compresi tutti i Piani di controllo in vigore definiti dalla Provincia di Bologna in ambito faunistico-venatorio) al fine di perseguire le finalità di gestione di cui a precedenti artt. 2 e 3. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte del Comune alla Provincia, che provvederà alla relativa pianificazione ed attuazione in base alle disposizioni vigenti in materia;
- h. azioni di controllo delle specie floristiche, che dovranno essere specificamente autorizzate dalla Provincia in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- i. interventi volti al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie faunistiche e floristiche autoctone presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte del Comune. Tale progetto dovrà essere approvato da parte della Provincia, ente gestore della ZPS, in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- j. l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade esistenti qualora finalizzato alla gestione dell'attività idraulica e agro-ambientale, per la fruizione, per esigenze di servizio dell' A.R.E. e per altri interventi preventivamente autorizzati dal Comune e/o dal Consorzio;
- k. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate al successivo art. 8 che preciserà le modalità di tale fruizione.

Art. 7) Attività vietate

Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "Dosolo" è vietato ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui all'Art.2).

In particolare sono vietati:

- l. le opere di edificazione (ad eccezione di quelle previste dal precedente punto 'd'), anche in forma precaria, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei terreni incolti e/o attualmente ricoperti da vegetazione naturale, gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;

- m. l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e paleontologico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo;
- n. ogni modalità di gestione venatoria ed alieutica in contrasto con le finalità di tutela naturalistica proprie dell' A.R.E.;
- o. il disturbo e il danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo consentite e delle forme di gestione delle zone di protezione della fauna di cui al Capo III della L.R. 8/94 e s.m.i.;
- p. l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- q. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- r. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- s. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzione di suoni e rumori molesti;
- t. la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco, fatti salvi i diritti di proprietà o equipollenti;
- u. lo scarico civile nelle acque qualora non specificamente autorizzato, nonché i prelievi di acqua dal bacino, a scopo irriguo, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna presente o potenziale nel sito;
- v. lo spandimento, all'interno delle aree di specifico valore naturalistico presenti nell'A.R.E., di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante;
- w. le attività sportive a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate dall'Ente gestore.

Art. 8) Accesso e fruizione

L'accesso del pubblico all'ARE "Dosolo" è libero ed è consentito, unicamente a piedi o in bici, esclusivamente nelle ore diurne e lungo i percorsi di visita esistenti e appositamente individuati.

E' vietato l'accesso durante gli eventi di allagamento della Cassa di espansione, che saranno adeguatamente pubblicizzati e comunque comunicati almeno in corrispondenza dei punti d'accesso all'ARE .

Specifiche ed ulteriori modalità di accesso, anche in senso ulteriormente restrittivo (ad esempio in coincidenza con il periodo riproduttivo di alcune specie animali od in coincidenza di altri eventi particolarmente delicati per l'equilibrio naturale del sito o di situazioni contingenti ed impreviste), dovranno essere emanate e/o autorizzate dall'Ente Gestore in accordo con l'Operatore della gestione, e saranno adeguatamente pubblicizzate e comunque comunicate almeno in corrispondenza dei punti d'accesso all'ARE.

I gruppi superiori alle 20 persone e le scolaresche dovranno essere guidati da personale autorizzato dall'Ente gestore o dall' Operatore della gestione.

Le visite guidate e la definizione dei giorni, degli orari e delle modalità avvengono in accordo con l'Operatore della gestione che tiene monitorati i flussi di accesso sulla scorta della capacità di carico degli ecosistemi presenti. Delle visite guidate viene mantenuta nota a cura dell'Operatore della gestione.

Sui percorsi di visita è consentito l'accesso con cani solo se condotti al guinzaglio.

Al di fuori dei percorsi di visita, l'accesso è consentito solamente a:

- personale dell' Ente Gestore e dell'Operatore della gestione nell'espletamento delle proprie funzioni;
- ditte incaricate dell'esecuzione di interventi di manutenzione;
- persone ufficialmente autorizzate da parte degli Enti Gestori.

Per scopi scolastici, naturalistici aventi finalità didattiche, o nei casi di necessità stabiliti dall'Ente gestore e/o dall'Operatore di Gestione, potranno essere, di volta in volta, autorizzate:

- a) visite anche fuori dai percorsi obbligati;
- b) la raccolta di esemplari di flora e fauna anche eventualmente effettuata nell'ambito di appositi censimenti;
- c) le riprese fotografiche e cinematografiche professionali.

Art. 9) Monitoraggio, attività sperimentali e ricerca scientifica

L'Ente Gestore, secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di Bologna, anche avvalendosi del supporto dell'Operatore della gestione, effettua monitoraggi volti alla conoscenza del patrimonio naturale esistente e alla sua evoluzione nel tempo, nonché sugli interventi effettuati. Nell'esecuzione dei censimenti e dei monitoraggi l'Ente Gestore può avvalersi di volontari locali e altre figure di riconosciuta competenza di settore per la raccolta dei dati.

I risultati dei monitoraggi effettuati vengono utilizzati come riferimento per la gestione dell'ARE ai fini dell'espletamento di quanto previsto all'Art. 3) dell'Atto istitutivo.

E' consentita l'attività sperimentale e la ricerca scientifica riguardo precise forme di conservazione del patrimonio naturale, ivi compresa la reintroduzione controllata di specie animali e vegetali e di tecniche gestionali e manutentive degli ambienti.

Una copia delle ricerche effettuate sarà custodita dall'Ente Gestore al fine di dare corpo ad un archivio di documentazione scientifica utile per le attività conservazionistiche ed istituzionali specifiche.

Art. 10) Misure di conservazione, Piano di gestione e Valutazione di incidenza

Poiché l' A.R.E. ricade nella ZPS IT4050030 "Cassa d'espansione Dosolo" tutti i progetti, le azioni e gli interventi che interessano l' A.R.E. sono sottoposti a valutazione d'incidenza rispetto alle specie ed agli habitat caratterizzanti la ZPS, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della L.R 7/2004.

Le Misure di Conservazione e l'eventuale Piano di Gestione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, costituiscono riferimento ed indirizzo per l'effettuazione della valutazione d'incidenza.

Art. 11) Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni previste nell'ambito del presente Regolamento viene esercitata dal Comune di Sala Bolognese, dall'Operatore della gestione e dai soggetti coinvolti nella gestione.

La sorveglianza sul rispetto del presente Regolamento e l'accertamento e contestazione delle eventuali trasgressioni, è affidato ai corpi e servizi di Polizia locale, nello specifico al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Terredacqua e al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, al Corpo Forestale dello Stato e agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie e alle altre figure, giuridicamente autorizzate ed aventi titolo ai sensi dell'Art. 55), comma 5), della LR 6/2005. Tali compiti spettano inoltre agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi, cui queste competenze sono riconosciute da leggi nazionali e regionali.

Art. 12) Sanzioni

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 60 e seguenti della legge regionale n. 6/2005, dal Codice Penale e da altre leggi e regolamenti dello Stato o della Regione e fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le residuali violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite in via generale ai sensi dell'art. 7bis del T.U.EE.LL n. 267/2000, ad eccezione delle seguenti ipotesi di violazione, per le quali sono previste specifiche sanzioni amministrative:

- a) l'asportazione di lieve entità di materiale litologico, mineralogico e paleontologico e l'effettuazione di scavi di lieve entità all'interno dell'ARE "Dosolo" sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- b) l'esecuzione di attività di tipo venatorio all'interno dell'ARE "Dosolo" che risultano in contrasto con le finalità di tutela di cui all'Art. 2), è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 900,00 (pagamento in misura ridotta di € 300,00);
- c) l'esecuzione di attività di tipo alieutico all'interno dell'ARE "Dosolo" che risultano in contrasto con le finalità di tutela di cui all'Art. 2), è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- d) il disturbo della fauna, compresa la produzione di suoni e rumori molesti all'interno dell'ARE "Dosolo" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- e) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti all'interno dell'ARE "Dosolo" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00) per ogni individuo rilasciato;
- f) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea, del suolo e della lettiera all'interno dell'ARE "Dosolo" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- g) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea autoctona all'interno dell'ARE "Dosolo" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- h) l'accensione di fuochi all'interno dell'ARE "Dosolo" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 800,00 (pagamento in misura ridotta di € 200,00);
- i) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco all'interno dell'ARE "Dosolo" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00) e con il sequestro di quanto raccolto;
- j) le manifestazioni sportive a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate all'interno dell'ARE "Dosolo" sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- k) fatti salvi i casi espressamente autorizzati, l'accesso con motocicli e mezzi a motore all'interno dell'ARE "Dosolo" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- l) l'accesso all'interno dell'ARE "Dosolo" di gruppi superiori alle 20 persone non accompagnati da personale autorizzato è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 20,00) da applicarsi per ogni persona;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL
29/03/2012

- m) l'accesso di cani liberi (non condotti al guinzaglio) lungo i percorsi di visita è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 100,00 (pagamento in misura ridotta di € 20,00);
- n) l'accesso di cani al guinzaglio ove non consentito è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 200,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- o) l'accesso di cani liberi ove non consentito è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- p) l'uscita non autorizzata dai percorsi di visita all'interno dell'ARE "Dosolo" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00) da applicarsi per ogni persona.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo dovranno essere destinati al finanziamento delle attività gestionali nell'ARE "Dosolo".
Autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni alle norme del presente Regolamento è il Sindaco del Comune di Sala Bolognese.